Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 2 gennaio 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1977

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 dicembre 1977, n. **956.**

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) stabilita all'articolo 4 del protocollo sullo statuto della BEI annesso all'accordo ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e modificata con legge 27 dicembre 1973, n. 876, è aumentata di 270 milioni di unità di conto, da versarsi per il 10 per cento, pari a 27 milioni di unità di conto, in conformità alla decisione adottata il 10 luglio 1975 dal consiglio dei governatori della Banca stessa.

Metà di tale quota, pari a 13.500.000 unità di conto, sarà corrisposta nell'anno finanziario 1977 e il residuo ammontare di 13.500.000 unità di conto sarà corrisposto in quattro rate semestrali consecutive di uguale importo, di cui la prima scadrà il 30 aprile 1978.

Art. 2.

La conversione in lire degli importi predetti espressi in unità di conto sarà fatta utilizzando i tassi risultanti dalla decisione del consiglio dei governatori del 18 marzo 1975, applicabili alla data di ciascun versamento in base alle apposite comunicazioni fatte dalle istituzioni comunitarie al Ministero del tesoro.

Art. 3.

Per i versamenti delle somme dovute alla BEI il Ministero del tesoro potrà avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 4.

I prestiti obbligazionari emessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e dalla Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) sono assimilati, ai fini dell'ammissione di diritto alle quotazioni di borsa, ai titoli garantiti dallo Stato, ai sensi dell'articolo 11 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

A tutti i trasferimenti dei titoli emessi dalla BEI, dalla CECA e dall'EURATOM sono estese le agevolazioni tributarie previste dalle leggi 31 ottobre 1961, n. 1231 e 16 agosto 1962, n. 1333. Tali titoli sono equiparati, agli effetti tributari, a quelli emessi dallo Stato e da enti pubblici italiani allo scopo di finanziare progetti di sviluppo economico e sociale. Ad essi si applicano i benefici previsti dall'ultimo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

Ai fini della presente legge, per trasferimenti si intendono tutti i mutamenti che intervengono in Italia, e tra cittadini italiani, nella titolarità giuridica dei titoli anzidetti.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1977 in lire 13.600.000.000, si provvede quanto a L. 8.000.000.000 a carico del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 e quanto a L. 5.600.000.000 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del citato Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.

All'onere relativo all'anno finanziario 1978, valutato in L. 7.000.000.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

E' accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio rispetto a quello vigente al momento della stipula e dell'erogazione dei mutui, per la parte eccedente il 5 per cento, sui prestiti in valuta estera da contrarsi con la Banca europea per gli investimenti (BEI), per il raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 130 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, esclusi i territori meridionali di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 876.

I prestiti di cui al precedente comma e le relative condizioni e modalità, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto, su domanda degli interessati, con decreto del Ministro per il tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabilite le norme di attuazione per la rivalsa agli enti interessati degli eventuali oneri di cambio concernenti i prestiti contratti con la Banca europea per gli investimenti.

Per l'attuazione delle precedenti disposizioni nonché di quelle previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, il Ministero del tesoro si avvarrà dell'Ufficio italiano dei cambi ed i rapporti che ne deriveranno saranno regolati da apposita convenzione.

Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia statale prevista dalla presente legge graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — FORLANI — PANDOLFI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 20 dicembre 1977, n. **957**.

Corresponsione di uno speciale premio al personale dell'Arma dei carabinieri richiamato nell'anno 1977 per esigenze eccezionali dell'ordine pubblico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati nell'anno 1977 per esigenze eccezionali dell'ordine pubblico è corrisposto uno speciale premio di lire 500 mila in due rate, di cui la prima di lire 300 mila al compimento del terzo mese di richiamo, la seconda di L. 200.000 al termine del richiamo di un anno.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1977 si farà fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — RUFFINI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 21 dicembre 1977, n. 958.
Modifiche alla legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 24 della legge 9 maggio 1975, n. 153, modificato dall'articolo 11, quarto comma, della legge 10 maggio 1976, n. 352, è sostituito dal seguente:

« Quando il piano di sviluppo prevede un investimento nel settore suinicolo, la concessione delle provvidenze predette è subordinata alla condizione che gli investimenti stessi siano di importo non inferiore a 10.520 unità di conto e non superiore a 53.333 unità di conto e che, a conclusione del piano, almeno l'equivalente del 35 per cento del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dalla azienda ».

Il primo comma dell'articolo 29 della legge 9 maggio 1975, n. 153, modificato dall'articolo 11, sesto comma, della legge 10 maggio 1976, n. 352, è sostituito dal seguente:

« Agli imprenditori agricoli a titolo principale, che ne facciano richiesta e che si impegnino a tenere una contabilità aziendale in conformità di quanto disposto dall'articolo 11 della direttiva n. 72/159/CEE, è concesso un contributo di 600 unità di conto, erogabile in quattro anni, per l'importo di 258 unità di conto nel primo anno, di 171 unità di conto nel secondo, di 105 unità di conto nel terzo e 66 unità di conto nel quarto ».

Art. 2.

L'importo di 53.333 unità di conto di cui al primo comma del precedente articolo 1 e quelli fissati al secondo comma dello stesso articolo sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1977.

Art. 3.

Il quarto comma dell'articolo 59 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è sostituito dal seguente:

« Alle Università, che sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 51 svolgono le attività previste dall'articolo 2, lettera *b*), della direttiva n. 161 del 17 aprile 1972 del consiglio delle Comunità europee, sono concessi contributi fino all'ammontare di lire 2 milioni per ogni consulente partecipante ai corsi di formazione e di perfezionamento, sulla base di programmi annuali di attività preventivamente approvati. Di detto importo sono destinate lire un milione ai premi di frequenza di cui ai successivi quinto e ottavo comma, L. 800.000 per le spese di organizzazione e di svolgimento del corso di formazione (docenze, elaborazione e acquisto materiale didattico, tirocini) e L. 200.000 per lo svolgimento del corso di perfezionamento ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — MARCORA — FORLANI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA *13 dicembre 1977, n. 959.*
Disposizioni correttive ed integrative del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, istitutivo della imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, istitutivo dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, numero 688, è aggiunto il seguente comma:

« L'imposta non si applica all'atto del trasferimento a seguito di espropriazione per pubblica utilità o della cessione all'espropriante in caso di procedura espropriativa per pubblica utilità ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — COSSIGA — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 51

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1977, n. **960.**

Norme correttive ed integrative del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 2 della legge 14 dicembre 1976, n. 847;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
Visto l'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 29;
Visto l'art. 1 del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato ad Osimo il 10 novembre 1975 e ratificato con la legge 14 marzo 1977, n. 73;
Vista la legge 14 agosto 1974, n. 359;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816;
Ritenuta la necessità di emanare norme correttive ed integrative di quelle contenute nel testo unico anzidetto;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 4 della legge 1° febbraio 1965, n. 13, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Nell'art. 1, terzo comma, è soppressa la frase «nel tratto da Gorizia al mare la linea predetta coincide con il confine orientale della regione Friuli-Venezia Giulia ».

2) Nel secondo comma dell'art. 2 è aggiunto il seguente periodo: « Agli effetti doganali le acque marittime comprese fra il lido e le linee di base di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, sono assimilate al mare territoriale ».

3) Dopo l'art. 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-*bis* - (*Localizzazione di determinate operazioni doganali*). — Il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, può stabilire che, in deroga alla competenza per materia delle dogane di qualsiasi categoria, le operazioni doganali di importazione e di esportazione, anche temporanea, relative a determinate merci od a merci trasportate con determinati veicoli od a merci viaggianti sotto determinati regimi doganali siano accentrate presso talune dogane ovvero siano compiute presso la dogana del luogo ove si trova il deposito o stabilimento dell'impresa rispettivamente destinataria e mittente ».

4) Il testo dell'art. 29 è sostituito dal seguente:

« E' sottoposta a vigilanza doganale la zona costituita dalla fascia di mare che si estende dalla linea doganale fino al limite esterno del mare territoriale ».

5) Dopo l'art. 130 è inserito il seguente:

« Art. 130-*bis* - (*Uscita dal territorio doganale di contenitori nazionali nuovi di fabbrica*). — I contenitori nazionali nuovi di fabbrica dichiarati per l'esportazione definitiva sono considerati, a richiesta dell'esportatore, usciti dal territorio doganale quando viene per essi comprovato l'avvenuto regolamento valutario; durante la permanenza nel territorio doganale prima della spedizione all'estero, i contenitori predetti restano assoggettati al regime della temporanea importazione ai sensi dell'art. 214 ».

6) Dopo l'art. 351 è inserito il seguente:

« Art. 351-*bis* - (*Revisione delle scritture doganali*). — I registri scritti, le bollette matrici e gli altri documenti che rimangono presso le dogane dopo espletate le operazioni doganali devono essere rigorosamente custoditi per essere sottoposti a revisione nei modi e nei tempi stabiliti, con proprio decreto, dal Ministro per le finanze.

La revisione, da effettuarsi attraverso il sistema dello scandaglio, ha lo scopo di controllare che i diritti siano stati esattamente liquidati, riscossi e versati, che le merci introdotte nel territorio doganale abbiano avuto regolare esito e che nell'accettazione ed emissione dei documenti doganali, nella tenuta dei registri ed altre scritture e comunque nell'azione amministrativa in genere siano state osservate le vigenti disposizioni nazionali e comunitarie ».

Art. 2.

L'art. 373 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 52

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1977.

Sostituzione di un sindaco supplente del collegio sindacale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvate con proprio decreto 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il proprio decreto 29 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1977, registro n. 8, foglio n. 111, con il quale è stato ricostituito il collegio sindacale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per il quadriennio 1977-80;

Viste le dimissioni rassegnate dal dott. Sergio Longo, sindaco supplente, nominato in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il dottor Mario Primerano, direttore di divisione aggiunto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è nominato sindaco supplente del collegio sindacale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, in rappresentanza del Ministero medesimo, in sostituzione del dott. Sergio Longo, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1977

LEONE

DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1977
Registro n. 13 *Industria, foglio n.* 254

(13584)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cardiolisin » della ditta Panther-Osfa Chemie S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 5055/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 5 marzo 1962, 1° agosto 1973 e 20 ottobre 1973, con i quali venne registrata al n. 19255/2 la serie da 3 ml della specialità medicinale denominata « Cardiolisin » fiale, nella confezione da 4 fiale liofilizzate + 4 fiale di solvente da ml 3, a nome della ditta Phanter-Osfa Chemie S.r.l., con sede in Milano, via Doberdò, 16;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, in assenza di dati circa l'attività clinica dell'inosinina e di ogni altra dimostrazione circa l'attività dell'associazione nelle indicazioni proposte, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della serie da 3 ml della specialità medicinale denominata « Cardiolisin » fiale, nella confezione da 4 fiale liofilizzate + 4 fiale di solvente da ml 3, registrata al n. 19255/2, in data 5 marzo 1962, 1° agosto 1973 e 20 ottobre 1973, a nome della ditta Panther-Osfa Chemie S.r.l., con sede in Milano, via Doberdò, 16.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(12432)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Completan » della ditta I.B.I. - Istituto biochimico italiano, in Milano. (Decreto di revoca n. 5044/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 2 ottobre 1950, 11 agosto 1967, 15 maggio 1968 e 7 novembre 1970, con i quali vennero registrate ai numeri 3947 e 3947/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Completan », nelle preparazioni fiale 6 × 1 cc bambini e fiale 6 × 2 cc adulti, e la relativa categoria gocce, nella confezione flacone da 15 ml liofilizzato + flacone di solvente, a nome della ditta I.B.I. - Istituto biochimico italiano, con sede in Milano, via Brembo, 65, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni dei prodotti in questione ha avuto esito non favorevole, in quanto le quantità dei componenti ritrovate sono risultate non corrispondenti a quelle dichiarate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Completan », nelle preparazioni fiale 6 × 1 cc bambini e fiale 6 × 2 cc adulti, nonché della relativa categoria gocce, nella confezione flacone da 15 ml liofilizzato + flacone di solvente, registrate rispettivamente ai numeri 3947 e 3947/A, in data 2 ottobre 1950, 11 agosto 1967, 15 maggio 1968 e 7 novembre 1970, a nome della ditta I.B.I. - Istituto biochimico italiano, con sede in Milano, via Brembo, 65.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(12435)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Penicillina streptosil De Angeli con neomicina » della ditta Istituto De Angeli S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5056/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 29 maggio 1957, con il quale venne registrata al n. 1543 la specialità medicinale denominata « Penicillina streptosil De Angeli con neomicina » pomata uso esterno, a nome della ditta Istituto De Angeli S.p.a., con sede in Milano, via Serio, 15, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che sulla base delle nuove conoscenze scientifiche nella suddetta specialità medicinale, contenente penicillina G per uso topico, il rapporto tra gli effetti collaterali riscontrati e l'attività terapeutica appare nettamente sfavorevole e che con l'uso del prodotto stesso possano verificarsi fenomeni allergici, con il rischio di reazioni talvolta di grave entità, legate ad un fenomeno di sensibilizzazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934. n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Penicillina streptosil De Angeli con neomicina » pomata uso esterno (tubo da g 10), registrata al n. 1543, in data 29 maggio 1957, a nome della ditta Istituto De Angeli S.p.a., con sede in Milano, via Serio, 15.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(12433)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tonico Bayer » della ditta Bayer-Italia S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5043/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 12 marzo 1952 e 6 settembre 1967, con i quali venne registrata al n. 6113 la specialità medicinale denominata « Tonico Bayer » sciroppo, nella confezione flacone da cc 180, a nome della ditta Bayer-Italia S.p.a., con sede in Milano, viale Certosa, 126, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, contenente un derivato arsenicale sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono piu le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata, che propone anche una modifica di composizione del prodotto;

Ritenuta non accettabile la variazione di composizione proposta in quanto troppo diversa da quella originale;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tonico Bayer » sciroppo, nella confezione flacone da cc 180, registrata al n. 6113, in data 12 marzo 1952 e 6 settembre 1967, a nome della ditta Bayer-Italia S.p.a., con sede in Milano, viale Certosa, 126.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(12434)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1977.

Norme tecniche per apparati radiofonici e radiotelegrafici a bordo di aeromobili civili italiani.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 ed in particolare gli articoli 319, 384 e 386;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni (Unione internazionale delle telecomunicazioni - Ginevra 1976);

Visto il decreto interministeriale 12 settembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 19 novembre 1970, concernente la disciplina per il rilascio delle licenze per l'impianto e per l'esercizio di stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche a bordo degli aeromobili civili;

Considerata la necessità di aggiornare e modificare la normativa tecnica per gli apparati radioelettrici delle stazioni degli aeromobili civili;

Considerata la necessità di stabilire la normativa tecnica per gli apparati delle stazioni aeronautiche civili;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato, relativo alle norme tecniche per gli apparati radiotelefonici e radiotelegrafici a bordo di aeromobili civili italiani, di cui al decreto interministeriale 12 settembre 1970, citato nelle premesse, è sostituito dall'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le norme tecniche, relative ai requisiti cui devono soddisfare gli apparati radioelettrici per le stazioni aeronautiche civili per le comunicazioni radiotelefoniche, sono contenute nell'allegato *B*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Gli apparati radioelettrici, destinati alle stazioni di aeromobile, già omologati sulla base dell'allegato al decreto interministeriale 12 settembre 1970, citato nelle premesse, nonchè quelli già autorizzati in attesa della emanazione del presente decreto, sulla base delle norme tecniche raccomandate in sede internazionale, potranno continuare ad essere installati a bordo degli aeromobili civili italiani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1977

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

Il Ministro per i trasporti
LATTANZIO

ALLEGATO *A*

NORME TECNICHE PER GLI APPARATI RADIOTELEFONICI E RADIOTELEGRAFICI DELLE STAZIONI DI AEROMOBILE

1. *Generalità.*

1.1. Oggetto delle norme.

Le presenti norme si riferiscono agli apparati radio destinati alle stazioni ricetrasmittenti di comunicazione a bordo degli aeromobili civili e funzionanti con le caratteristiche di sistema sottoriportate:

A) Apparati V.H.F.

Banda di frequenza; le frequenze di lavoro dovranno poter essere scelte entro la banda di frequenza 117,975-136 MHz; una di dette frequenze deve essere obbligatoriamente la frequenza aeronautica di urgenza 121,5 MHz.

Canalizzazione: 25 kHz e 50 kHz.

Modo di funzionamento: simplex.

Classi di emissione: l'apparato deve almeno poter effettuare ricezione ed emissione di segnali della classe di emissione 6A3 (telefonia con modulazione di ampiezza a doppia banda laterale con larghezza di banda necessaria di 6 kHz).

B) Apparati H.F.

Banda di frequenza: le frequenze di lavoro dovranno poter essere scelte entro la banda di frequenza 2-23 MHz.

Modo di funzionamento: simplex.

Classi di emissioni consentite:

telefonia a doppia banda laterale (A3);

telefonia a banda laterale unica a portante ridotta (A3A);

telefonia a banda laterale unica a portante completa (A3H);

telefonia a banda laterale unica a portante soppressa (A3J);

telefonia a due bande laterali indipendenti (A3B);

telegrafia con manipolazione tutto/niente della portante (A1);

telegrafia con manipolazione tutto/niente di una o più frequenze acustiche di modulazione oppure manipolazione tutto/niente di una emissione modulata (A2);

telegrafia armonica multicanale a banda laterale unica a portante ridotta (A7A);

telegrafia armonica multicanale a banda laterale unica a portante completa (A7H);

telegrafia armonica multicanale a banda laterale unica a portante soppressa (A7J);

telegrafia con manipolazione per spostamento della frequenza della portante (F1);

telegrafia con manipolazione tutto/niente di una frequenza acustica di modulazione oppure con manipolazione tutto/niente di una emissione modulata in frequenza (F2);

fac-simile con modulazione di ampiezza di una portante principale sia direttamente, sia mediante una sottoportante modulata in frequenza (A4).

1.2. Scopo delle norme.

Scopo delle presenti norme tecniche è di stabilire le caratteristiche minime che detti apparati devono possedere a protezione dei servizi di radiocomunicazione, tenendo in conside-

razione i requisiti minimi risultanti dalla normativa internazionale vigente (regolamento delle radiocomunicazioni - Ginevra 1976, norme ICAO).

Dette caratteristiche non riguardano il riconoscimento della idoneità dell'apparato al funzionamento delle condizioni di volo dell'aeromobile su cui verrà installato.

1.3 Condizioni ambientali di prova.

Le caratteristiche delle presenti norme tecniche devono venire rispettate entro il campo di variazione della tensione di alimentazione e della temperatura dichiarata dal costruttore.

2. *Apparati V.H.F.*

2.1. Trasmettitore

2.1.1. Scarto di frequenza.

Lo scarto di frequenza deve essere minore o uguale a 30×10^{-6} per apparati canalizzati a 25 kHz e a 50×10^{-6} per apparati canalizzati a 50 kHz.

2.1.2. Potenza

La potenza emessa dal trasmettitore e misurata con emissione AO (assenza di modulazione) su un carico resistivo di valore pari all'impedenza nominale d'uscita, non deve essere superiore a 50 W.

2.1.3. Potenza su canale adiacente.

Il trasmettitore viene modulato sinusoidalmente con profondità di modulazione compresa tra 85% e 100%.

Il valore di potenza sul canale adiacente, per qualsiasi valore della frequenza modulante, non deve superare un livello di —70 dB rispetto al valore della potenza emessa dal trasmettitore nel canale di funzionamento previsto.

2.1.4. Irradiazioni non essenziali.

La potenza di qualunque emissione non essenziale presente all'uscita del trasmettitore deve essere:

attenuata di almeno 60 dB rispetto alla potenza della portante e comunque inferiore a 1 mW, per trasmettitori di potenza superiore a 25 W;

attenuata di almeno 40 dB rispetto alla potenza della portante e comunque inferiore a 25 μW per trasmettitori di potenza pari o inferiore a 25 W.

La misura verrà fatta all'uscita del trasmettitore su un carico artificiale resistivo di valore pari all'impedenza nominale di uscita.

2.2. Ricevitore.

2.2.1. Emissioni parassite.

La potenza presente su un carico resistivo collegato all'ingresso del ricevitore e di valore pari all'impedenza d'ingresso dello stesso ricevitore, dovuta agli oscillatori di conversione, alle loro armoniche, ai prodotti di intermodulazione ed a qualunque altra oscillazione parassita, non deve essere superiore a 2 nW.

3. *Apparati H.F.*

3.1. Trasmettitore.

3.1.1. Scarto di frequenza:

a) apparati con emissione nelle classi A3, A1, A2, F1, F2, A4.

Lo scarto di frequenza deve essere minore od uguale a 100×10^{-6};

b) apparati con emissione nelle classi A3A, A3H, A3J, A3B, A7A, A7H, A7J.

Lo scarto di frequenza deve essere minore od uguale a 20 Hz.

3.1.2. Potenza:

a) apparati con emissione nelle classi A1, F1 e F2.

La potenza di cresta emessa dal trasmettitore non deve essere superiore a 100 W;

b) apparati con emissione nelle classi A3 e A3H (profondità di modulazione del 100%) e nelle classi A2, A3A, A3B, A3J, A4, A7A, A7J.

La potenza di cresta emessa dal trasmettitore non deve essere superiore a 600 W.

La misura della potenza di cresta verrà effettuata secondo le modalità indicate nella Raccomandazione 326-2 del CCIR.

3.1.3. Irradiazioni non essenziali e limiti dello spettro.

La potenza di qualunque emissione non essenziale deve essere attenuata di almeno 40 dB rispetto alla potenza emessa sulla portante e comunque deve essere inferiore a 50 mW.

Nelle classi di emissione A3H, A3A, A3J la potenza media su una frequenza qualunque deve essere inferiore alla potenza media nominale del trasmettitore di una quantità pari a:

almeno 25 dB per tutte le frequenze il cui scarto rispetto alla frequenza assegnata è maggiore o uguale di 2 kHz e minore di 6 kHz;

almeno 35 dB per tutte le frequenze il cui scarto rispetto alla frequenza assegnata è compreso tra 6 kHz e 10 kHz;

almeno 40 dB per tutte le frequenze il cui scarto rispetto alla frequenza assegnata è maggiore o uguale di 10 kHz.

3.1.4. Attenuazione della portante nelle emissioni A3H, A3A, A3J.

L'attenuazione della portante rispetto alla potenza nominale di cresta, deve essere:

minore o uguale di 6 dB per la classe di emissione A3H;

maggiore di 6 dB e minore o uguale di 26 dB per la classe di emissione A3A;

maggiore di 26 dB per la classe di emissione A3J.

3.1.5. Banda laterale trasmessa.

Nelle emissioni A3A; A3H; A3J è ammesso soltanto l'impiego della banda laterale superiore.

3.1.6. Larghezza di banda occupata.

La frequenza massima di modulazione per le emissioni radiotelefoniche non deve superare i 3000 Hz; per le altre classi di emissioni consentite la larghezza di banda occupata non deve superare quella della classe di emissione A3.

3.2. Ricevitore.

3.2.1. Emissioni parassite.

La potenza presente su un carico resistivo collegato all'ingresso del ricevitore e di valore pari all'impedenza d'ingresso dello stesso ricevitore, dovuta agli oscillatori di conversione, alle loro armoniche, ai prodotti di intermodulazione ed a qualunque altra oscillazione parassita, non deve essere superiore a 2 nW.

ALLEGATO *B*

NORME TECNICHE PER GLI APPARATI RADIOTELEFONICI DELLE STAZIONI AERONAUTICHE CIVILI

1. *Generalità.*

1.1. Oggetto delle norme.

Le presenti norme tecniche si riferiscono agli apparati radiotelefonici destinati alle stazioni aeronautiche civili del servizio mobile aeronautico e funzionanti con le caratteristiche di sistema sotto riportate.

A) Apparati V.H.F.

Banda di frequenza: le frequenze di lavoro dovranno poter essere scelte entro la banda di frequenza 117,975-136 MHz.

Canalizzazione: 25 kHz e 50 kHz.

Modo di funzionamento: simplex.

Classe di emissione: l'apparato deve poter effettuare ricezione ed emissione di segnali nella classe di emissione 6A3 (telefonia in modulazione d'ampiezza a doppia banda laterale e con larghezza di banda necessaria di 6 kHz).

B) Apparati H.F.

Banda di frequenza: le frequenze di lavoro dovranno poter essere scelte entro la banda di frequenza 2-23 MHz.

Modo di funzionamento: simplex.

Classi di emissione consentite: l'apparato deve poter effettuare ricezione e/o emissione di segnali nelle seguenti classi di emissione:

telefonia in modulazione d'ampiezza a banda laterale unica a portante completa (A3H);

telefonia in modulazione d'ampiezza a banda laterale unica a portante ridotta (A3A);

telefonia in modulazione d'ampiezza a banda laterale unica a portante soppressa (A3J).

1.2. Scopo delle norme.

Scopo delle presenti norme tecniche è di stabilire le caratteristiche minime che detti apparati devono possedere a protezione dei servizi di radiocomunicazione, tenendo in considerazione i requisiti minimi risultanti dalla normativa internazionale vigente (regolamento delle radiocomunicazioni - Ginevra 1976, norme ICAO).

1.3. Condizioni ambientali di prova.

Le caratteristiche delle presenti norme tecniche devono venir rispettate per variazioni della tensione di alimentazione del ± 10% e per contemporanee variazioni della temperatura ambiente comprese tra —15° C e +50° C.

2. *Apparati V.H.F.*

2.1. Trasmettitore.

2.1.1. Scarto di frequenza.

Lo scarto di frequenza deve essere minore o uguale a 20×10^{-6} per apparati canalizzati a 25 kHz ed a 50×10^{-6} per apparati canalizzati a 50 kHz.

2.1.2. Potenza.

La potenza emessa dal trasmettitore e misurata in assenza di modulazione su un carico resistivo di valore pari alla impedenza nominale di uscita dallo stesso trasmettitore, non deve essere superiore a 50 W.

2.3.1. Potenza su canale adiacente.

Il trasmettitore viene modulato sinusoidalmente con profondità di modulazione compresa tra 85 % e 100 %.

Il valore di potenza sul canale adiacente, per qualsiasi valore della frequenza modulante, non deve superare un livello di —70 dB rispetto al valore della potenza emessa dal trasmettitore nel canale di funzionamento previsto.

2.1.4. Irradiazioni non essenziali.

La potenza di qualunque emissione non essenziale, misurata su un carico resistivo di valore pari all'impedenza nominale di uscita dello stesso trasmettitore, non deve superare i 2,5 μW.

2.2. Ricevitore.

2.2.1. Reiezione del canale adiacente.

La reiezione del canale adiacente deve essere uguale o maggiore di 60 dB.

2.2.2. Emissioni parassite.

La potenza dovuta agli oscillatori di conversione, alle loro armoniche, ai prodotti di intermodulazione, a qualunque altra oscillazione parassita presente su un carico resistivo collegato all'ingresso del ricevitore e di valore pari all'impedenza d'ingresso dello stesso ricevitore, non deve essere superiore a 2 nW.

3. *Apparati H.F.*

3.1. Trasmettitore.

3.1.1. Scarto di frequenza.

Lo scarto di frequenza deve essere minore o uguale a 10 Hz.

3.1.2. Potenza.

La potenza di cresta emessa dal trasmettitore e misurata su un carico resistivo di valore pari all'impedenza nominale di uscita dello stesso trasmettitore, non deve essere superiore a 6 kW.

Nella classe di emissione A3H la potenza di cresta deve essere misurata con profondità di modulazione del 100 %.

La misura della potenza verrà effettuata secondo le modalità indicate nella Raccomandazione 326-2 del CCIR.

3.1.3. Irradiazioni non essenziali e limiti dello spettro.

La potenza media fornita su di una frequenza qualunque deve essere inferiore alla potenza media nominale del trasmettitore di una quantità pari a:

almeno 25 dB per tutte le frequenze il cui scarto rispetto alla frequenza assegnata è maggiore o uguale di 2 kHz e minore di 6 kHz;

almeno 35 dB per tutte le frequenze il cui scarto rispetto alla frequenza assegnata è compreso tra 6 kHz e 10 kHz;

43 dB + $10 \lg_{10}$ della potenza media nominale del trasmettitore (in watt) per tutte le frequenze il cui scarto rispetto alle frequenze assegnate è maggiore o uguale di 10 kHz.

3.1.4. Attenuazione della portante.

L'attenuazione della portante rispetto alla potenza nominale di cresta deve essere:

minore o uguale di 6 dB per la classe di emissione A3H;

maggiore di 6 dB e minore o uguale di 26 dB per la classe di emissione A3A;

maggiore di 26 dB per la classe di emissione A3J.

3.1.5. Banda laterale trasmessa.

E' ammesso soltanto l'impiego della banda laterale superiore.

3.1.6. Frequenza massima di modulazione.

La frequenza massima di modulazione non deve superare i 3000 Hz.

3.2. Ricevitore.

3.2.1. Emissioni parassite.

La potenza dovuta agli oscillatori di conversione, alle loro armoniche, ai prodotti di intermodulazione, a qualunque altra oscillazione parassita su un carico resistivo collegato all'ingresso del ricevitore e di valore pari all'impedenza di ingresso dello stesso ricevitore, non deve essere superiore a 2 nW.

(13064)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1977.

Approvazione di nuove condizioni di polizza presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia « Mutuelle générale française vie ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale n. 3174 del 20 gennaio 1958, che ha fissato i termini della carenza nelle assicurazioni sulla vita, senza visita medica;

Visto il decreto ministeriale n. 10752 del 13 maggio 1977, concernente l'elevazione a lire 15 milioni del capitale assicurabile senza visita medica nelle assicurazioni in forma ordinaria;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « Mutuelle générale française vie », intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore, autorizzate con i decreti ministeriali n. 3174 del 20 gennaio 1958, n. 10752 del 13 maggio 1977 e del 27 luglio 1961, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « Mutuelle générale française vie ».

Roma, addì 24 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(13476)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1977.

Approvazione di opzioni e di condizioni di polizza presentate dalla società per azioni Compagnie riunite di assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Compagnie riunite di assicurazione, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune opzioni a scadenza e di condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti opzioni a scadenza e condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Compagnie riunite di assicurazione, con sede in Torino:

condizioni di polizza per l'assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico, con controassicurazione, adeguabile;

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione complementare per il caso di morte in seguito ad infortunio;

opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita vitalizia, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia differita adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione complementare per il caso di morte in seguito ad infortunio da circolazione.

Roma, addì 24 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(13479)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1977.

Approvazione di nuove condizioni di polizza presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « L'Union des assurances de Paris-Vie ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale n. 3174 del 20 gennaio 1958, che ha fissato i termini della carenza nelle assicurazioni sulla vita, senza visita medica;

Visto il decreto ministeriale n. 10752 del 13 maggio 1977, concernente l'elevazione a lire 15 milioni del capitale assicurabile senza visita medica nelle assicurazioni in forma ordinaria;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « L'Union des assurances de Paris-Vie », intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni di polizza, concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore, autorizzate con i decreti ministeriali n. 3174 del 20 gennaio 1958, n. 10752 del 13 maggio 1977 e dell'8 novembre 1961, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia di assicurazioni francese « L'Union des assurances de Paris-Vie ».

Roma, addì 24 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(13475)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1977.

Approvazione di nuove condizioni di polizza presentate dalla società per azioni « Toro assicurazioni », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale n. 3174 del 20 gennaio 1958, che ha fissato i termini della carenza nelle assicurazioni sulla vita, senza visita medica;

Visto il decreto ministeriale n. 10752 del 13 maggio 1977, concernente l'elevazione a lire 15 milioni del capitale assicurabile senza visita medica nelle assicurazioni in forma ordinaria;

Vista la domanda della società per azioni « Toro assicurazioni », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni di polizza concernenti la assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore, autorizzate con i decreti ministeriali n. 3174 del 20 gennaio 1958, n. 10752 del 13 maggio 1977 e del 16 giugno 1961, presentate dalla società per azioni « Toro assicurazioni », con sede in Torino.

Roma, addì 24 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(13474)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto è autorizzata ad esigere per l'anno 1978, è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(13442)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2637/77 della commissione, del 30 novembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2638/77 della commissione, del 30 novembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2639/77 della commissione, del 30 novembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2640/77 della commissione, del 30 novembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2641/77 della commissione, del 30 novembre 1977, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2642/77 della commissione, del 30 novembre 1977, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2643/77 della commissione, del 30 novembre 1977, che fissa gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso.

Regolamento (CEE) n. 2644/77 della commissione, del 30 novembre 1977, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2645/77 della commissione, del 30 novembre 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2646/77 della commissione, del 30 novembre 1977, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2647/77 della commissione, del 30 novembre 1977, che fissa l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2648/77 della commissione, del 30 novembre 1977, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2649/77 della commissione, del 30 novembre 1977, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2650/77 della commissione, del 30 novembre 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 2651/77 della commissione, del 30 novembre 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale.

Regolamento (CEE) n. 2652/77 della commissione, del 30 novembre 1977, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2653/77 della commissione, del 30 novembre 1977, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2654/77 della commissione, del 30 novembre 1977, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2655/77 della commissione, del 30 novembre 1977, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2656/77 della commissione, del 30 novembre 1977, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 1977, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2657/77 della commissione, del 30 novembre 1977, relativo all'applicazione degli importi compensativi monetari a taluni prodotti non compresi nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2658/77 della commissione, del 30 novembre 1977, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1896/73 e (CEE) n. 930/77 per quanto riguarda i prodotti che possono formare oggetto di acquisti all'intervento nel Regno Unito e i relativi coefficienti nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2659/77 della commissione, del 30 novembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 2660/77 della commissione, del 30 novembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2535/77 della commissione, del 17 novembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 1598/77, che stabilisce le modalità di cessione a prezzo ridotto di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 294 del 18 novembre 1977.

Pubblicati nel n. L 308 *del* 1° *dicembre* 1977.

(136/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 28 novembre 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Agostino Pansa Cedronio console onorario di Svezia a Napoli (nuova circoscrizione).

(13690)

In data 28 novembre 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Gianpiero De Luca console onorario di Svezia a Palermo (nuova circoscrizione).

(13691)

In data 28 novembre 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Giancarlo Baldini console onorario di Svezia a Ravenna (nuova circoscrizione).

(13692)

In data 28 novembre 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Lorenzo Lucchini console onorario di Svezia a Torino (nuova circoscrizione).

(13693)

In data 28 novembre 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Callisto Gerolimich console onorario di Svezia a Trieste (nuova circoscrizione).

(13694)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di segnali di soccorso

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1977, i segnali di soccorso denominati « Razzo a paracadute tipo 1232 », « Segnale a due stelle tipo 1237 », « Razzo propellente in lanciasagole tipo 1127 », « Cartuccia per pistola Very da 24,5 tipo 1220 - 1221 - 1222 - 1223 colori rosso, bianco, verde e giallo », sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, mentre i segnali di soccorso denominati « Fuoco a mano tipo 1323 e tipo 1324 » vengono classificati nella quinta categoria, gruppo *C*, dello stesso allegato *A*.

(13698)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantatre società cooperative

Con decreto ministeriale 14 novembre 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa di consumo di Pont Bozet, soc. coop. a r.l., in Pont Bozet (Aosta), costituita per rogito Portè in data 30 gennaio 1921, rep. n. 4799/19, reg. soc. n. 90;

2) società cooperativa agricola latteria sociale Di Germanedo, soc. coop. a r.l., in Lecco (Como), costituita per rogito De Stefano in data 24 gennaio 1932, rep. n. 6020, reg. soc. n. 1033;

3) società cooperativa agricola di Albuzzano, soc. coop. a r.l., in Albuzzano (Pavia), costituita per rogito Rognoni in data 19 luglio 1960, rep. n. 11189/5131, reg. soc. n. 2572;

4) società cooperativa agricola di Sommo, soc. coop. a r.l., in Sommo (Pavia), costituita per rogito Rognoni in data 27 ottobre 1960, rep. n. 11481/5259, reg. soc. n. 2589;

5) società cooperativa agricola San Cristoforo, soc. coop. a r.l., in Villanova d'Ardenghi (Pavia), costituita per rogito Rognoni in data 12 giugno 1962, rep. n. 13992/6380, reg. soc. n. 2698;

6) società cooperativa edilizia Gerra, soc. coop. a r.l., in Luino (Varese), costituita per rogito Morganti in data 31 ottobre 1969, rep. n. 42889, reg. soc. n. 5732;

7) società cooperativa edilizia tra impiegati pubblici e privati, soc. coop. a r.l., in Belluno, costituita per rogito Soccal in data 17 giugno 1957, rep. n. 8001, reg. soc. n. 1293;

8) società cooperativa di produzione e lavoro L'Autonoma, soc. coop. a r.l., in S. Matteo delle Chiaviche di Viadana (Mantova), costituita per rogito Antonioli in data 3 maggio 1950, rep. n. 9813/4562, reg. soc. n. 2415;

9) società cooperativa edilizia fra vigili urbani, soc. coop. a r.l., in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 17 aprile 1963, rep. n. 19126, reg. soc. n. 4707;

10) società cooperativa edilizia Giglio, soc. coop. a r.l., in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino in data 13 giugno 1957, rep. n. 27676/5502, reg. soc. n. 880;

11) società cooperativa edilizia Cerchio, soc. coop. a r.l., in Pescara, costituita per rogito Gentile in data 24 marzo 1957, rep. n. 41142/4455, reg. soc. n. 868;

12) società cooperativa edilizia San Marco seconda, soc. coop. a r.l., in Macerata, costituita per rogito Marchesini in data 17 gennaio 1975, rep. n. 31628, reg. soc. n. 2158;

13) società cooperativa edilizia San Marco, soc. coop. a r.l., in Petriolo (Macerata), costituita per rogito Valori in data 21 novembre 1972, rep. n. 28607/10496, reg. soc. n. 1787;

14) società cooperativa edilizia La Costiera, soc. coop. a r.l., in Pesaro, costituita per rogito Zaccarelli in data 31 marzo 1956, rep. n. 16965, reg. soc. n. 1111;

15) società cooperativa trasporto C.T.D.N. (Cooperativa tassisti dipendenti napoletani), soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Rosanova in data 9 agosto 1969, rep. n. 59675, reg. soc. n. 631;

16) società cooperativa edilizia L'Avvenire, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Garofalo in data 17 maggio 1972, rep. n. 572, reg. soc. n. 766;

17) società cooperativa edilizia Maresol, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Chieffi in data 19 febbraio 1969, rep. n. 137019, reg. soc. n. 253;

18) società cooperativa edilizia Sibilla cumana, soc. coop. a r.l., in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Ciampolillo in data 24 novembre 1962, rep. n. 38574, reg. soc. n. 37;

19) società cooperativa edilizia La Perla coltivata, soc. coop. a r.l., in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Mainiero in data 23 ottobre 1972, rep. n. 119981, reg. soc. n. 1072;

20) società cooperativa edilizia Mara, soc. coop. a r.l., in Salerno, costituita per rogito Giuliani in data 29 settembre 1965, rep. n. 22711, reg. soc. n. 3684;

21) società cooperativa edilizia Primavera 1972, soc. coop. a r.l., in Salerno, costituita per rogito Gentile in data 23 marzo 1972, rep. n. 8725, reg. soc. n. 4716;

22) società cooperativa edilizia Albanova, soc. coop. a r.l., in Salerno, costituita per rogito Monaco in data 7 dicembre 1967, rep. n. 37282, reg. soc. n. 3959;

23) società cooperativa edilizia Don Bosco secondo, soc. coop. a r.l., in Consenza, costituita per rogito Zupi in data 22 marzo 1973, rep. n. 63239, reg. soc. n. 1999;

24) società cooperativa edilizia La Pigna, soc. coop. a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Ripoli in data 21 gennaio 1969, rep. n. 74270, reg. soc. n. 1675;

25) società cooperativa edilizia ACLI L'Amicizia, soc. coop. a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 2 marzo 1971, rep. n. 55403, reg. soc. n. 1818;

26) società cooperativa edilizia Principe, soc. coop. a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Pantano in data 14 giugno 1972, rep. n. 24240, reg. soc. n. 1930;

27) società cooperativa edilizia Santa Rosa, soc. coop. a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Pastore in data 13 marzo 1972, rep. n. 53125, reg. soc. n. 1860;

28) società cooperativa edilizia Cerisano, soc. coop. a r.l., in Cerisano (Cosenza), costituita per rogito Mancini in data 27 novembre 1965, rep. n. 13169, reg. soc. n. 1586;

29) società cooperativa edilizia La Perla, soc. coop. a r.l., in Rende (Cosenza), costituita per rogito Zupi in data 19 febbraio 1972, rep. n. 60355, reg. soc. n. 1859;

30) società cooperativa edilizia Ape, soc. coop. a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 27 giugno 1956, rep. n. 6297, reg. soc. n. 44;

31) società cooperativa edilizia Festa, soc. coop. a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Gangemi in data 18 gennaio 1968, rep. n. 15930, reg. soc. n. 7/68;

32) società cooperativa edilizia Caciai, soc. coop. a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 22 aprile 1965, rep. n. 29974, reg. soc. n. 19;

33) società cooperativa di pesca Roccantonio, soc. coop. a r.l., in Bagnara Calabra (Reggio Calabria), costituita per rogito Gioffrè in data 18 luglio 1949, rep. n. 7848, reg. soc. n. 43/49;

34) società cooperativa edilizia La Quercia, soc. coop. a r.l., in Sassari, costituita per rogito Masala in data 25 gennaio 1968, rep. n. 257574, reg. soc. n. 1752;

35) società cooperativa di produzione e lavoro Edismeralda, soc. coop. a r.l., in Arzachena (Sassari), costituita per rogito Altea in data 10 marzo 1966, rep. n. 36815, reg. soc. n. 368;

36) società cooperativa mista di Miglioramento tra i lavoratori di Banari, soc. coop. a r.l., in Banari (Sassari), costituita per rogito Porqueddu in data 5 gennaio 1945, rep. n. 8904, reg. soc. n. 542;

37) società cooperativa agricola Latteria sociale cooperativa di Bulzi, soc. coop. a r.l., in Bulzi (Sassari), costituita per rogito Serra in data 9 giugno 1949, rep. n. 1214, reg. soc. n. 745;

38) società cooperativa di consumo Ortofrutticola, soc. coop. a r.l., in La Maddalena (Sassari), costituita per rogito Acciaro in data 16 dicembre 1965, rep. n. 2831, reg. soc. n. 374;

39) società cooperativa pescatori La Maddalena, soc. coop. a r.l., in La Maddalena (Sassari), costituita per rogito Acciaro in data 11 maggio 1964, rep. n. 1984, reg. soc. n. 323;

40) società cooperativa pescatori Rinascita, soc. coop. a r.l., in Porto Torres (Sassari), costituita per rogito Maniga in data 20 febbraio 1961, rep. n. 85275, reg. soc. n. 1230;

41) società cooperativa edilizia S. Giorgio, soc. coop. a r.l., in Tempio Pausania (Sassari), costituita per rogito Campus in data 23 maggio 1966, rep. n. 84854, reg. soc. n. 378;

42) società cooperativa di produzione e lavoro Sardegna, soc. coop. a r.l., in Tempio Pausania (Sassari), costituita per rogito Campus in data 4 gennaio 1958, rep. n. 33787, reg. soc. n. 201;

43) società cooperativa edilizia La Previdente, soc. coop. a r.l., in Asti, costituita per rogito Conte in data 24 febbraio 1944, rep. n. 12030, reg. soc. n. 1003.

(13496)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 252

Corso dei cambi del 29 dicembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	872,10	872,10	872,20	872,10	872,10	872,10	872 —	872,10	872,10	872,10
Dollaro canadese .	796,15	796,15	797,40	796,15	796,20	796,10	796,10	796,15	796,15	796,10
Franco svizzero .	432,80	432,80	434 —	432,80	434,96	432,75	433,20	432,80	432,80	432,80
Corona danese	151,28	151,28	151,20	151,28	151,50	151,25	151,23	151,28	151,28	151,25
Corona norvegese .	170,01	170,01	170,20	170,01	170,16	170 —	170,15	170,01	170,01	170 —
Corona svedese .	186,95	186,95	186,70	186,95	187,05	186,90	186,95	186,95	186,95	186,95
Fiorino olandese .	382,80	382,80	383 —	382,80	782,90	382,80	382,70	382,80	382,80	382,80
Franco belga	26,628	26,628	26,60	26,628	26,62	26,60	26,69	26,628	26,628	26,60
Franco francese	185,95	185,95	186 —	185,95	186,05	185,90	186,10	185,95	185,95	185,95
Lira sterlina .	1667,10	1667,10	1668 —	1667,10	1665,70	1667,05	1666,20	1667,10	1667,10	1667,10
Marco germanico .	415,04	415,04	415 —	415,04	414,93	415,02	414,68	415,04	415,04	415 —
Scellino austriaco .	57,65	57,65	57,65	57,65	57,75	57,60	57,56	57,65	57,65	57,65
Escudo portoghese	21,90	21,90	21,80	21,90	21,96	21,85	21,90	21,90	21,90	21,90
Peseta spagnola	10,778	10,778	10,81	10,778	10,77	10,75	10,7690	10,778	10,778	10,75
Yen giapponese	3,64	3,64	3,364	3,64	3,636	3,60	3,6450	3,64	3,64	3,64

Media dei titoli del 29 dicembre 1977

Rendita 5 % 1935	93,975
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,20
» 3,50 % (Ricostruzione)	96,55
» 5 % (Ricostruzione)	97,875
» 5 % (Riforma fondiaria)	101,325
» 5 % (Città di Trieste)	96,45
» 5 % (Beni esteri)	96,25
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	84,50
» 5,50 % » » 1968-83	79,80
» 5,50 % » » 1969-84	77,50
» 6 % » » 1970-85	76,90
» 6 % » » 1971-86	74,90
» 6 % » » 1972-87	73,05
» 9 % » » 1975-90 .	81,85
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91 .	81,475
» 9 % » » 1977-92 . .	89 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978 . .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978) .	98,375
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	93,65
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	87,475
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,575
» poliennali 7 % 1978 .	98,55
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	95,60
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	94 —
» » 9 % 1980 . .	93,15
» » 10 % 1981 . .	93,35

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 dicembre 1977

Dollaro USA . .	872,05
Dollaro canadese .	796,125
Franco svizzero	433 —
Corona danese	151,255
Corona norvegese	170,08
Corona svedese .	186,95
Fiorino olandese	382,75
Franco belga .	26,659
Franco francese	186,025
Lira sterlina	1666,65
Marco germanico	414,86
Scellino austriaco	57,605
Escudo portoghese	21,90
Peseta spagnola	10,773
Yen giapponese	3,642

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di elettricista « elettrauto » nella categoria degli operai specializzati del ruolo delle lavorazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 42ª del 15 ottobre 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1977, registro n. 36 Difesa, foglio n. 69, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di elettricista « elettrauto » nella categoria degli operai specializzati del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa.

(13171)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di saldatore « elettrico ed autogeno » nella categoria degli operai specializzati del ruolo delle lavorazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 42ª del 15 ottobre 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1977, registro n. 36 Difesa, foglio n. 79, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di saldatore « elettrico ed autogeno » nella categoria degli operai specializzati del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa.

(13176)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di « idraulico-tubista » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 43ª del 22 ottobre 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1977, registro n. 36 Difesa, foglio n. 77, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di « idraulico-tubista » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa.

(13173)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di stagnino « radiatorista » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 42ª del 15 ottobre 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1977, registro n. 36 Difesa, foglio n. 71, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di stagnino « radiatorista » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa.

(13178)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di tappezziere « tappezziere per auto » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 43ª del 22 ottobre 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1977, registro n. 36 Difesa, foglio n. 81, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di tappezziere « tappezziere per auto » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa.

(13175)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati « meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati » nella categoria degli operai specializzati del ruolo delle lavorazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 43ª del 22 ottobre 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1977, registro n. 36 Difesa, foglio n. 76, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati « meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati » nella categoria degli operai specializzati del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa.

(13172)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di « vulcanizzatore o gommista » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 42ª del 15 ottobre 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1977, registro n. 36 Difesa, foglio n. 80, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di « vulcanizzatore o gommista » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa.

(13177)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a tre posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di operatore di macchine per la lavorazione dei metalli « tornitore in metallo » nella categoria degli operai specializzati del ruolo delle lavorazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 43ª del 22 ottobre 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1977, registro 36 Difesa, foglio n. 78, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di operatore di macchine per la lavorazione dei metalli « tornitore in metallo » nella categoria degli operai specializzati del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa.

(13174)

REGIONE SARDEGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cagliari

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA'

Visto il decreto del veterinario provinciale di Cagliari n. 130 del 23 gennaio 1975, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1974;

Visto il proprio decreto n. 1700 del 23 dicembre 1976, con il quale sono stati ammessi quarantacinque candidati al concorso medesimo;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso, costituita con decreto n. 80/S.G. del 26 marzo 1976;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che apporta modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Scarano Cesare	punti	120,810	su 180
2. Carboni Giansalvatore	»	119,533	»
3. Saddi Giuseppe Renato	»	118,101	»
4. Cocco Antonio	»	116,228	»
5. Sulis Agostino	»	115,801	»
6. Urru Giovanni Antonio	»	108,215	»
7. Orrù Raffaele Mario	»	108,000	»
8. Leoni Antonio	»	106,000	»
9. Sanna Giovanni Nicola	»	105,000	»
10. Firinu Antonino	»	103,261	»
11. Fois Costantino	»	101,502	»
12. Piana Quirico Umberto	»	101,344	»
13. Uras Antonio Maria	»	101,280	»
14. Goddi Dionigio	»	100,290	»
15. Savioli Mauro	»	100,042	»
16. Pitzus Maria Giovanna	»	100,000	»
17. Sulis Fausto	»	99,314	»
18. Mura Pietro Salvatore (nato il 26 agosto 1949)	»	98,000	»
19. Mulas Felice (nato il 16 dicembre 1950)	»	98,000	»
20. Crastus Emanuele	»	96,601	»
21. Bellu Salvatore	»	96,000	»
22. Canu Giovanni	punti	95,152	su 180
23. Fancello Luigi	»	94,000	»
24. Omboni Emilio	»	93,260	»
25. Fois Quinto	»	93,114	»
26. Casu Antonio	»	92,540	»
27. Zucca Antonio	»	92,000	»
28. Massaiu Giovanni	»	91,884	»
29. Basciu Graziano	»	90,000	»

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Cagliari, addì 23 novembre 1977

L'assessore: ROYCH

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA'

Visto il proprio decreto n. 2034 del 23 novembre 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al pubblico concorso, bandito con decreto del veterinario provinciale di Cagliari n. 130 del 23 gennaio 1975, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cagliari al 30 novembre 1974;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che apporta modifiche al regolamento predetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse, per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Scarano Cesare: Villacidro (condotta comunale);

2) Carboni Giansalvatore: Carbonia (condotta comunale);

3) Saddi Giuseppe Renato: S. Gavino M.le (condotta consorziale);

4) Cocco Antonio: Arbus (condotta comunale);

5) Urru Giovanni Antonio: Guasila (condotta consorziale);

6) Orrù Raffaele Mario: Sardara (condotta consorziale).

Il presente decreto verrà pubblicato, a termini di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo ufficio, della prefettura di Cagliari e dei comuni interessati.

Cagliari, addì 23 novembre 1977

L'assessore: ROYCH

(13417)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780010)